




# PROVINCIA DI MANTOVA

**ATTO DIRIGENZIALE**  
**n° 21 / 38 27/02/2013**



SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA'  
PORTUALE DIRIGENTE GIANCARLO LEONI

INQUINAMENTO E PIANO RIFIUTI, ENERGIA

ISTRUTTORE: GALEAZZI GIAMPAOLO

**OGGETTO:**

DITTA GUIDIZZOLO ENERGIA SOC. AGRICOLA S.R.L. - SEDE LEGALE E IMPIANTO IN GUIDIZZOLO - STRADA PROVINCIALE N.15. AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALIMENTATO DA FONTI RINNOVABILI. INTEGRAZIONE ATTO N.21/98 DEL 20/04/12 E S.M.I. E REVOCA ATTO N.21/4 DEL 14/01/2013.

Attesto che la presente copia, composta di N. 4 pagine, è conforme all'originale conservato presso il Settore Ambiente Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale Servizio Implementazione o Piano Rifiuti, Energia. Mantova, il 27.02.2013


IL FUNZIONARIO  
Responsabile del Servizio  
*Giustino Felletti*



PROVINCIA DI MANTOVA

IO SOTTOSCRITTO/A GIUSTINA CASARUA FUNZIONARIA DEL SERVIZIO INQUINAMENTO DEL SETTORE AMBIENTE, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE IN DATA 27-02-13 ALLE ORE 16.20 PROVEDE A NOTIFICARE E METTERE IN MANI DEL SIG. SORAZZI CARLO, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA IN OGGETTO / SUO DELEGATO, LA COPIA CONFORME DELL' ATTO DIRIGENZIALE N. 21/38 DEL 27/02/2013

*Giustino Felletti*



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMBIENTE,  
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, AUTORITA' PORTUALE**

**DECISIONE**

Si dispone modifica e integrazione all'autorizzazione unica n.21/98 del 20/04/12 già rilasciata e sue varianti, inserendo autolimitazioni vincolanti per la Ditta atte a determinare un mutamento sostanziale della situazione in controversia e, per l'effetto, la revoca dell'Atto Dirigenziale n.21/4 del 14/01/2013 con il quale la Provincia di Mantova, in esecuzione dell'ordinanza del TAR di Brescia N.14/2013 REG.PROV.CAU - N.1236/2012 REG.RIC. aveva sospeso l'autorizzazione rilasciata alla Ditta GUIDIZZOLO ENERGIA SOC. AGRICOLA S.R.L. con sede legale e impianto a Guidizzolo in Strada Provinciale n.15, - PEC: GUIDIZZOLO.ENERGIA@LEGALMAIL.IT con l'Atto Dirigenziale di cui sopra.

**MOTIVAZIONE DELLE SCELTE**

Con l'Atto Dirigenziale n.21/98 del 20/04/12 la Ditta GUIDIZZOLO ENERGIA SOC. AGRICOLA S.R.L. con sede legale in Guidizzolo, è stata autorizzata alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili e rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12.

Avverso a tale Atto proponevano ricorso i sigg. Luciano Trivini, Walter Fertonani, Mattia Caiola, Veronica Caiola, Cristina Pelosi, Giovanni Caiola, Claudia Vergna, Rino Santi, Cristiano Castagna, Ernesto Vercesi, Laura Mischi, Rinaldo Etori, Rinaldo Simoncelli, Giancarlo Mondadori, Giuseppe Valotti, Alvaro Gandellini, Danilo Bonoldi, Guido Gandini, Attilio Vinciguerra, Morena Casarin e Matteo Goffetti, avanti al TAR di Brescia proponendo istanza di sospensione.

Con Ordinanza N.14/2013 REG.PROV.CAU in data 09/01/2013 il TAR adito accoglieva la domanda cautelare di sospensiva dell'efficacia del provvedimento impugnato sotto il profilo della applicazione alla procedura di esclusione dalla V.I.A. delle norme previgenti a quelle del D.L.vo 152/06 e s.m.i., con particolare riferimento al metodo di valutazione di cui alla D.G.R. 25/02/99 n.1105.

In esecuzione di detta Ordinanza, la Provincia di Mantova con l'Atto Dirigenziale n.21/4 del 14/01/2013, disponeva la sospensione dell'Atto Dirigenziale n.21/98 del 20/04/12.

Contemporaneamente la Ditta GUIDIZZOLO ENERGIA SOC. AGRICOLA S.R.L., presentava domanda di modifica non sostanziale concernente l'esclusione dall'alimentazione dell'impianto di cui si tratta, di tutti i rifiuti speciali non pericolosi in ingresso allo stesso, e sostituzione con sottoprodotti compresi nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 luglio 2012 - tabella 1.A, punto 3 - variabili in funzione del mercato, della stagionalità, ecc.

Con l'Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.21/19 del 07/02/13, previa istruttori a e Conferenza di Servizi di legge, la domanda di modifica non sostanziale è stata accolta, con le adeguate prescrizioni.



A seguito di quanto sopra, la Ditta proponeva al TAR istanza di revoca. In seguito all'udienza del 27/02/13, le parti hanno raggiunto un accordo circa i contenuti dell'ottemperanza all'Ordinanza n.14/13.

Tale accordo in atti provinciali prot.n.9715 del 27/02/13, prevede la modificazione dell'autorizzazione unica già rilasciata e sue varianti, inserendo alcune autolimitazioni vincolanti per la Ditta, come di seguito esposte:

- a) l'impianto non potrà ricevere rifiuti, con codici CER, né in ogni caso sottoprodotti costituiti da rifiuti da cucina e ristorazione, pur se previsti come sottoprodotti dalla tabella 1.A, punto 1, del D.M. 6 luglio 2012, né sottoprodotti di cui alla tabella 1.A, punto 4, dello stesso D.M. intendendo per tanto accettabili gli altri sottoprodotti di cui alla tabella 1.A del citato D.M. nel rispetto della prescrizione di cui ai successivi punti b) e c);
- b) ogni eventuale richiesta di alimentare l'impianto con sottoprodotti di cui al punto 1, Cat. 3 della Tabella 1A del D.M. 6 luglio 2012 dovrà essere assoggettata a verifica di valutazione di impatto ambientale, con avviso da pubblicare sul Sito SILVIA;
- c) fermo restando il divieto di cui al punto a), ogni richiesta di modifica quantitativa in aumento dei materiali in ingresso dovrà essere assoggettata a verifica di valutazione di impatto ambientale, con avviso da pubblicare sul Sito SILVIA.

A tali condizioni le parti instano concordemente per l'adozione di un provvedimento che dia atto in base a quanto sopra, del superamento delle condizioni per la persistenza della misura cautelare in vigore.

Ritenuto di recepire e fare proprie le condizioni sopra riportate in quanto ammissibili e tali da determinare il sostanziale superamento delle ragioni del contendere, in quanto si introduce una modifica migliorativa della gestione dell'impianto, dal momento che i rifiuti speciali non pericolosi non formano più oggetto di trattamento e le matrici in ingresso sono stabilite concordemente tra le parti.

Inoltre, per scelta volontaria della Ditta, si dà atto che nel caso di cui ai punti b) e c) sopra citati, si procederà alla verifica di valutazione di impatto ambientale su istanza della Ditta stessa.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI E ATTI DI ORGANIZZAZIONE INTERNA**

### **Richiamati:**

- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" e s.m.i.;
  - la Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
  - il D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
  - D.M. 6 luglio 2012;
  - la L.R. n.26/2003 e s.m.i.;
  - la L.R. n.5/2010;
  - il provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.56754 del 21/12/12 di attribuzione dell'incarico nella posizione organizzativa denominata "Inquinamento e Piano Rifiuti, Energia";
- acquisito il parere favorevole nella regolarità istruttoria da parte del responsabile



del procedimento,

## DISPONE

1. di integrare, in recepimento dell'accordo del 27/02/2013 sopra citato, l'Atto Dirigenziale n.21/98 del 20/04/12 e succ.mod. di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili, rilasciato ai sensi del D.L.vo 387/2003 e s.m.i. - art. 12, inserendo le seguenti condizioni:

- a) l'impianto non potrà ricevere rifiuti, con codici CER, né in ogni caso sottoprodotti costituiti da rifiuti da cucina e ristorazione, pur se previsti come sottoprodotti dalla tabella 1.A, punto 1, del D.M. 6 luglio 2012, né sottoprodotti di cui alla tabella 1.A, punto 4, dello stesso D.M. intendendo per tanto accettabili gli altri sottoprodotti di cui alla tabella 1.A del citato D.M. nel rispetto della prescrizione di cui ai successivi punti b) e c);
- b) ogni eventuale richiesta di alimentare l'impianto con sottoprodotti di cui al punto 1, Cat. 3 della Tabella 1A del D.M. 6 luglio 2012 dovrà essere assoggettata a verifica di valutazione di impatto ambientale, con avviso da pubblicare sul Sito SILVIA;
- c) fermo restando il divieto di cui al punto a), ogni richiesta di modifica quantitativa in aumento dei materiali in ingresso dovrà essere assoggettata a verifica di valutazione di impatto ambientale, con avviso da pubblicare sul Sito SILVIA.

2. di revocare l'Atto Dirigenziale n.21/4 del 14/01/2013, dando atto della richiesta in tal senso formulata nell'accordo citato in premessa e ritenendo che per effetto della sostanziale rinnovazione dell'autorizzazione unica n.21/98 del 20/04/12 e succ.mod., determinata dalle modifiche introdotte con l'Atto del Dirigente del Settore Ambiente, Pianificazione Territoriale, Autorità Portuale n.21/19 del 07/02/13 e dalle integrazioni di cui al precedente punto 1.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla suddetta data di notifica.

Mantova, li 27/02/2013

Il Dirigente del Settore

Arch. Giancarlo Leoni